

MATERIALE TAVOLO TEMATICO GESTIONE DEL TERRITORIO SIC IT 3320013 LAGO MINISINI E RIVOLI BIANCHI



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	SIC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi	Inquadramento dell'attività di pesca sportiva
--	---	--	---

Pesca:

All'interno di questo sito la pesca sportiva viene effettuata unicamente nel lago Minisini che ricade nella zona definita "B" dal regolamento di pesca 2011.

Nella zona "B" l'attività di pesca sportiva è consentita dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre. La gestione del patrimonio ittico da parte dell'ETP viene effettuata con la regolamentazione dell'attività di pesca e con programmi di semine per il ripopolamento e per il così detto "pronta pesca", ossia l'immissione di esemplari adulti durante il periodo di pesca.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	SIC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi	In questa slide vengono elencate le principali misure già adottate dalla Regione relative alla pesca nei 24 SIC della regione biogeografica alpina.
--	---	--	---

Misure di conservazione dei Sic della Regione Alpina:

MISURE REGOLAMENTARI (RE)

- divieto di utilizzare come esca pesce vivo non appartenente a specie autoctone
- limitazione della pesca nei laghi alpini d'alta quota, secondo criteri definiti dall'ente gestore del Sito tramite Piano di gestione, Valutazione di incidenza o parere motivato, in funzione delle caratteristiche ecologiche e delle esigenze conservazionistiche specifiche, nonché della necessità di rinaturalizzazione o eradicazione della fauna ittica presente
- obbligo di valutazione d'incidenza per gli interventi di immissione per fini di pesca. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura
- è vietata l'individuazione di nuovi tratti di acque idonee alle gare di pesca
- obbligo di valutazione d'incidenza per le gare di pesca, salvo diversa indicazione del Piano di Gestione

MISURE DI GESTIONE ATTIVA (GA)

- Programmi di eradicazione progressiva di specie acquatiche alloctone o non naturalmente presenti nei corpi idrici naturali e in ambienti interessati da siti di riproduzione di anfibi e che mettano a rischio la conservazione di fauna e flora autoctone. Il programma di eradicazione va valutato in relazione alla possibilità di concreta reintroduzione di specie autoctone, in particolare nel caso dell'eradicazione locale della trota fario a favore della trota marmorata

Le misure si possono scaricare dalla pagina web:
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>




Misure di Piano:

RE	E' vietata l'individuazione di nuovi tratti di acque idonee alle gare di pesca
RE	Obbligo di valutazione di incidenza per le gare di pesca, salvo diversa indicazione del Piano di Gestione
RE	Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni
RE	Obbligo di Valutazione di incidenza per gli interventi di immissione per fini di pesca. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di ripopolamento con soggetti di classe 0+ appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura
RE	Divieto di utilizzare come esca specie ittiche non autoctone



Caccia:

Sono interessati 2 riserve di caccia comprese in due Distretti venatori



Superficie delle riserve interessata da Rete N2000

Istituto	Superficie (ha)	superficie N2000 (ha)	% superficie N2000
Gemona	5651	315	5,6
Venzone	4117	87	2,1



Abbattimenti stanziale 2009/2010

Istituto	cervo	capriolo	camoscio	cinghiale	lepre	volpe *	fagiano **	fagiano di monte	coturnice
Gemona	1	39	0	10	12	1	112	0	1
Venezia	9	64	3	26	11	0	22	3	4
totale	10	103	3	36	23	1	134	3	5

In questa slide vengono elencate le principali misure già adottate dalla Regione relative alla caccia nei 24 SIC della regione biogeografica alpina.

Le misure si possono scaricare dalla pagina web:
<http://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>

La re in rosso non viene esplicitata in quanto all'interno del sic non viene effettuato alcun prelievo di specie d'interesse comunitario



Misure di conservazione dei Sic della Regione Alpina:

RE - Applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria.

RE - Divieto di caccia da appostamento fisso e temporaneo e con cane da ferma su specie migratrici nei passi migratori, individuati con il Programma di monitoraggio regionale.

RE - Considerando le diverse modalità di esercizio dell'attività venatoria nei singoli SIC, ulteriore regolamentazione in materia viene rimandata ai singoli Piani di gestione, al fine di razionalizzare il prelievo venatorio delle specie cacciabili e di limitare l'impatto sulle specie di Direttiva.

GA - Ridurre il nr. di soci assegnati alle Riserve di caccia proporzionalmente alla quantità di territorio incluso nella Rete Natura 2000.

RE - *Lagopus mutus*: sospensione del prelievo venatorio sino a che non si siano ristabilite popolazioni vitali sufficientemente consistenti.

GA - *Tetrao tetrix*, *Alectoris graeca saxatilis*: identificazione tramite contrassegno dei prelievi.

GA - *Tetrao tetrix*, *Alectoris graeca saxatilis*: assegnazione nominale dei capi previsti nei piani di prelievo.

Ulteriori misure già approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



Misure di conservazione dei Sic della Regione Alpina:

RE	L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia, così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007, è permessa dal 01/09 sino a chiusura della stagione venatoria e per i cani da ferma, per i cani da seguito dalla seconda domenica di settembre al primo gennaio.
RE	Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali, preferibilmente regionali e locali, con modalità di allevamento riconosciute o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio. Gli animali dovranno possedere verificate caratteristiche morfometriche sanitarie e di tracciabilità. I ripopolamenti sono permessi solo nel periodo in cui non è prevista l'attività venatoria.



Ulteriori misure di conservazione proposte, derivanti da quanto già approvato a livello regionale. Le misure evidenziate in giallo, sono state modificate dal gruppo di lavoro, passando da RE a GA.

Misure di Piano

RE	Divieto di posizionamento di siti di foraggiamento sui seguenti habitat: 6150, 6170, 6230, 6510
----	---

GA	Qualora vengano individuati siti di letargo della specie orso bruno (<i>Ursus arctos</i>) l'ente gestore limiterà le attività antropiche (forestali, caccia, turismo etc) per un raggio di 200 metri dal sito dal 30 di novembre al 1 di aprile
GA	Divieto di caccia da appostamento fisso e temporaneo e con cane da ferma su specie migratrici nei passi migratori, individuati con il Programma di monitoraggio regionale